

REGOLAMENTO (CE) N. 455/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1994****che fissa, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1994, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce le misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio; che, in una prima fase, il regolamento (CEE) n. 1786/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2930/93⁽⁵⁾, ha fissato dei quantitativi in base ad un bilancio previsionale relativo al periodo 1° luglio 1993 - 28 febbraio 1994;

considerando che la produzione definitiva del dipartimento francese della Riunione e i quantitativi disponibili per la raffinazione sono ormai noti; che, di conseguenza, si devono determinare, per il restante periodo della campagna 1993/1994, gli ultimi quantitativi che possono beneficiare di tale aiuto alla raffinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1994, conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 265 del 26. 10. 1993, pag. 8.

*ALLEGATO***Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 tonnellate di zucchero bianco**

Periodo 1° marzo - 30 giugno 1994

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	nella Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	0	0	0	0
2. Guadalupa e Martinica	31	0	0	0